



Comune di Dormelletto

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI N. 3 DEL 13/07/2026

**OGGETTO: DOTT. AGR. GIOACCHINO MINAFO' - AFFIDAMENTO
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL
MONITORAGGIO DELLE ALBERATURE UBICATE SULLE
AREE PROSPICENTI IL CENTRO SPORTIVO "ANDRINI"
- CIG.BC561A85DC.**

L'anno duemilaventisei, addì tredici, del mese di luglio, presso l'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI, il Responsabile del servizio nominato con provvedimento del Sindaco n.10 del 1 luglio 2026, in attuazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:

- in data 24/06/2026 il sottoscritto geom. Massimo Gemelli, Responsabile dell'Area Tecnica, unitamente al Dott. Gioacchino Minafò, ha effettuato un sopralluogo in Via Federico Tesio, in corrispondenza dell'area antistante il campo sportivo comunale;
- nel corso del sopralluogo è stato accertato il cedimento al suolo di due esemplari di Pinus pinea (pino domestico), con il ribaltamento di un esemplare che ha determinato il trascinarsi del secondo;
- dall'esame visivo delle porzioni legnose interessate dalla rottura non sono emerse evidenti alterazioni riconducibili ad attacchi parassitari o fitopatologici tali da consentire una immediata individuazione delle cause del cedimento, permanendo pertanto la necessità di un approfondimento specialistico;
- considerata la presenza di ulteriori alberature appartenenti alla medesima specie lungo il filare stradale di Via Federico Tesio e la prossimità delle stesse ad aree pubbliche caratterizzate da significativa frequentazione, si rende necessario procedere ad una valutazione specialistica finalizzata alla determinazione delle condizioni vegetative, statiche e fitosanitarie degli esemplari presenti, nonché del relativo livello di rischio;
- a tal fine si ritiene opportuno affidare al Dott. Minafò l'esecuzione di una Valutazione del Rischio Arboreo (VTA) avanzata, comprensiva di approfondimenti strumentali ove ritenuti necessari dal professionista incaricato;

DATO ATTO CHE l'incarico dovrà riguardare:

- il filare stradale costituito da esemplari di Pinus pinea radicati a margine dell'area sportiva comunale di Via Federico Tesio;
- l'esemplare di Quercus robur presente all'interno dell'area sportiva;

e dovrà comprendere:

- valutazione del rischio arboreo avanzata;
- approfondimenti strumentali ove necessari mediante analisi dendro-penetrometrica con strumentazione IML RESI PD 400;
- esecuzione delle verifiche in quota mediante piattaforma di lavoro elevabile e/o tecnica del tree climbing;
- redazione di relazione tecnico-descrittiva completa di schede di valutazione per ciascun esemplare esaminato;
- produzione dei referti delle indagini strumentali e della documentazione fotografica di dettaglio;
- indicazione degli eventuali interventi di mitigazione e gestione del rischio, compatibili con i principi della moderna arboricoltura urbana;
- attribuzione del livello e della classe di rischio determinati secondo il metodo valutativo adottato dal professionista incaricato.

DATO ATTO che a tal proposito occorre provvedere al conferimento di incarico per quanto descritto all'ultimo punto;

SENTITO al tal proposito il dott. agr. Gioacchino Minafò, con studio in via Monte Rosa 7 in Dormelletto (NO) che con comunicazione ricevuta al protocollo dell'Ente n.0008589 del 01/07/2026 ha dato la propria disponibilità allo svolgimento delle operazioni di cui sopra a fronte di un compenso pari a € 3.250,00 oltre CNPAIA del 4% ed iva di legge del 22% per un totale di **€ 4.123,60** iva di legge inclusa;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: redazione della documentazione relativa alle interferenze sulle componenti biotiche relative all'intervento di consolidamento strutturale del muro di contenimento realizzato fronte lago in località Pirolino;
- Importo del contratto **€ 4.123,60 iva di legge inclusa**;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO CHE il prezzo offerto è ritenuto congruo e si è provveduto in merito alla trattativa, accogliendo dell'offerta;

VERIFICATO CHE, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare al dott. agr. Gioacchino Minafò, con studio in via Monte Rosa 7 le attività in parola per un importo pari a € 3.250,00 oltre CNPAIA del 4% ed iva di legge del 22% per un totale di **€ 4.123,60** iva di legge inclusa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

PRESO ATTO dell'art. 1 comma 450° della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) come modificato dall'art. 1 comma 130° della L. n. 145/2018 (Finanziaria 2019) che così recita:

“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa come appresso:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2026	401	01051	470	221	1	U.1.03.02.99.009	4.123,60

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della CORRETTEZZA dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

DATO ATTO CHE la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.U.R.C. regolare, protocollo 0008936, ricevuto in data 09/07/2026, valido per i 120 giorni successivi alla data di emissione;

DATO ATTO CHE la ditta incaricata ha regolarmente presentato i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari in data 25.08.2016, protocollo 0007978;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP.

VISTO l'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

VISTO il Regolamento di contabilità comunale.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 in data 29 dicembre 2025 che ha approvato il bilancio di previsione triennio 2026-2028 nonché la delibera di Giunta comunale n. 1 adottata in data 8 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2026-2028, affidando ai responsabili dei servizi gli stanziamenti necessari all'espletamento dei servizi ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra enunciate:

- 1.** Di approvare quanto contenuto nelle premesse, quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2.** Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, al dott. agr. Gioacchino Minafò, con studio in via Monte Rosa 7 in Dormelletto (NO) che con comunicazione ricevuta al protocollo dell'Ente n.0008589 del 01/07/2026 ha offerto un compenso pari a € 3.250,00 oltre CNPAIA del 4% ed iva di legge del 22% per un totale di **€ 4.123,60** iva di legge inclusa, l'incarico per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;
- 3.** Che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 4.** Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, come di seguito specificato:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2026	401	01051	470	221	1	U.1.03.02.99.009	4.123,60

- 5.** Di dare atto, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2025.
- 6.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 7.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 8.** Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le

seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

9. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;

10. Di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti inerenti e conseguenti a norma di legge.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Dormelletto, 13/07/2026

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : GEMELLI geom. Massimo